



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avv. Alberto Foggia  
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542786  
56127 PISA

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI TOSCANA SEZ. STACCATA DI LIVORNO

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE CARLO	UGO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MISITI	RODOLFO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CIARDI	PATRIZIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 887/2017  
spedito il 08/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 410/2016 Sez:2 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di LIVORNO  
contro:

difeso da:

e da  
FOGGIA ALBERTO  
PRESSO AVV. CIUCHETTI  
VIA GRANDE, 73 57100 LIVORNO

proposto dagli appellanti:  
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA  
VIA G. GREZAR, 1 4 00142 ROMA RM

difeso da:

3 37128 VERONA VR

difeso da:

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 887/2017

UDIENZA DEL

27/04/2018 ore 09:31

N°

1086/10/18

PRONUNCIATA IL:

27 APR. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

31 MAG. 2018

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
(Cristiano Bruno)



SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 887/2017

UDIENZA DEL



27/04/2018 ore 09:31

(segue)

GALLERIA DEI BORROMEO, 3 35100 PADOVA PD

**Atti impugnati:**

AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.REG. 1995  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.REG. 1996  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.COM. 1995  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06120169000291132/000 IRPEF-ADD.COM. 1996  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06120169000291132/000 IRPEF-ALTRO 1995  
AVVISO DI INTIMAZIONE n° 06120169000291132/000 IRPEF-ALTRO 1996



La sig.ra \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso avverso intimazione di pagamento notificata il 7.3.2016 e le iscrizioni a ruolo di due connesse cartelle di pagamento, afferente agli anni di imposta 1995 e 1996.

La contribuente, senza affrontare il merito della vicenda contenziosa anche in questo grado di giudizio, eccepiva (pure con memoria illustrativa 20.9.2016) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento con conseguente nullità della intimazione e l'intervenuta decadenza dell'azione e/o la prescrizione delle somme pretese dall'agente della riscossione per conto dei singoli enti impositori; eccepiva ancora l'assoluto difetto di motivazione per cripticità della pretesa impositiva de qua e concludeva chiedendo declaratoria di illegittimità dell'intimazione e delle cartelle in essa richiamate.

Si costituiva in giudizio nel grado la convenuta, rilevando che l'eccezione di mancata notifica delle cartelle era totalmente infondata; focalizzava l'attenzione sulla natura ed efficacia di titolo esecutivo della cartella esattoriale e, per l'effetto, sulla durata del termine prescrizione dei crediti iscritti in cartella, all'uopo rilevando che la prescrizione era stata validamente interrotta in data 13.6.2007 nonché, sempre per entrambe le cartelle, essa era stata ulteriormente interrotta il 7.3.2016 con la notifica dell'avviso di intimazione de quo.

In ordine alla illegittimità dell'avviso in questione per carenza di motivazione, veniva sostenuto che esso era esente da qualsiasi vizio.

Pertanto, le eccezioni della contribuente avrebbero dovuto essere rigettate.

La C.T.P. di Livorno ha ritenuto che il ricorso fosse fondato perché sulla effettiva valida notifica degli atti avvenuta nel 2007 gravava quantomeno un forte dubbio.

Avverso tale declaratoria ha proposto appello l'ente impositore, eccependo la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto maturata la prescrizione per non aver considerato valide le notificazioni avvenute il 13.6.2007: infatti, nel richiamare la normativa di cui all'art. 14 Legge 890/1982 il legislatore, tenuto conto della specialità della disciplina della notifica degli atti tributari, aveva voluto svincolare la stessa da quella attinente in generale alla notifica degli atti a mezzo del servizio postale.

Evidenziava, altresì, che nel caso in cui la ricevuta di ritorno postale non identificasse puntualmente il soggetto che aveva ricevuto la cartella e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento ed il contribuente intendesse contestarne la notifica, quest'ultimo avrebbe dovuto necessariamente impugnare la relata di notifica servendosi della querela di falso (evenienza che nella fattispecie non si

*R. M. K.*

era verificata).

Circa l'obbligo di motivazione che non sarebbe stato adempiuto dall'agente della riscossione, evidenziava che un simile vizio non era nella fattispecie riscontrabile posto che, nel testo dell'intimazione, erano stati espressamente precisati gli estremi delle cartelle esattoriali emesse, la data della relativa notificazione, nonché la descrizione degli elementi e dei relativi importi che avevano dato origine alla pretesa esattoriale, con gli accessori.

L'appellata si costituiva anche in questo grado del giudizio, insistendo nella legittimità della propria pretesa fiscale e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza odierna le parti hanno concluso come da separato verbale.


Osserva questo collegio che l'appello della Equitalia Centro S.p.a. non è fondato e, come tale, va respinto, pur in presenza del permanere dei dubbi espressi già dal primo giudice di cui si tiene conto ai fini della liquidazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, con ciò modificando sul punto il deliberato di prime cure.

Infatti, le modalità della notifica datata 13.6.2007 delle due distinte intimazioni di pagamento relative alle cartelle oggetto di impugnazione non possono essere ritenute valide ad interrompere l'eccepita prescrizione: l'avviso di ricevimento prodotto prova solo il fatto che un familiare del contribuente (senza alcuna specificazione) abbia ricevuto un plico e, peraltro, non prova nemmeno il relativo contenuto.

Nel caso di specie l'avviso di ricevimento della raccomandata fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l'identità del familiare e circa l'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e, men che meno, la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata e, per quel che qui interessa, che l'atto contenesse una intimazione ad adempiere in merito alle iscrizioni a ruolo per cui è giudizio.

Peraltro, quando una comunicazione viene spedita a destinatario in busta raccomandata e non in plico, ove il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo.

Ogni ulteriore questione di rito e di merito deve ritenersi assorbita nelle considerazioni espresse in motivazione, anche alla luce dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c..



Ricorrono, infine, giustificati motivi per compensare le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio ex Legge 27/2012 e Regolamenti Ministero della Giustizia 22.8.2012 – 10.3.2014 n. 55, sia perché la controversia è stata decisa sulla base di non uniformi considerazioni in fatto nonché di non uniformi orientamenti giurisprudenziali di legittimità e di merito, sia perché la struttura stessa del processo tributario, sostanzialmente differente dal processo civile e la qualità delle difese svolte non giustificano una condanna alle spese a carico della parte soccombente, posto che trattasi, comunque, di un processo che presente elementi, insieme, di sommarietà e di equità.

PQM

La Commissione conferma la Sentenza di primo grado.

Spese compensate per entrambi i gradi del giudizio.

Livorno, 27.04.2018

IL RELATORE

Avv. Rodolfo Misiti

IL PRESIDENTE

Dr. Ugo De Carlo

